

STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI
SEZIONE III: MATERIALI

Direttore

Mario Ascheri

Comitato scientifico

Paolo Alvazzi del Frate

Roma

Patrick Arabeyre

Paris

Aquilino Iglesia Ferreirós

Barcelona

Eric Gojoso

Poitiers

Faustino Martínez Martínez

Madrid

Heinz Mohnhaupt

Frankfurt/Main

STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI SEZIONE III: MATERIALI

Questa collana si propone in primo luogo di mettere in circolazione sperimentazioni per la didattica che necessitino una prima verifica, ma anche opere di giovani studiosi — se del caso persino tesi di laurea — se metodologicamente interessanti o su argomenti poco o per nulla considerati entro la letteratura storico-giuridica e istituzionale italiana corrente. Il proposito è anche di non trascurare le traduzioni di saggi di autori stranieri che possano aprire nuove prospettive di ricerca, oppure di ‘classici’ destinati ad avere una circolazione specialistica. Infine, si ritiene opportuno anche riproporre lavori ormai datati ma apparsi solo in edizione provvisoria o a bassissima tiratura, oppure ancora su temi scarsamente considerati al loro primo apparire sul mercato. Nel complesso, quindi, si tratta di una collana che vuole inserirsi utilmente nel dibattito storiografico contemporaneo, tenuto conto del crescente interesse che gli storici riservano alle trattazioni che sappiano inserire entro problematiche più generali le questioni specifiche del diritto e delle istituzioni, con i loro profili tecnici a volte anche molto delicati e complessi.

I volumi pubblicati sono stati preventivamente approvati da due consulenti selezionati dal Comitato scientifico (dal giugno 2012)

In copertina la foto dello schizzo della base del contenitore del tesoro di Terravecchia di Nicastro (foto dell'autore), vale a dire il tesoro che offre la principale chiave di lettura sulle monete coniate nella zecca di Napoli tra XIII e XV secolo. I frammenti sono ulteriormente corredati da un gruppo rappresentativo e indicativo delle monete incontrate nei processi e nei tesori (per la citazione della provenienza delle foto delle monete si rimanda ai rispettivi capitoli).

SIMONLUCA PERFETTO

TESORI DEL REGNO DI NAPOLI DA PROCESSI ANTICHI





ISBN
979-12-5994-699-7

PRIMA EDIZIONE
ROMA 23 DICEMBRE 2021

Ai miei genitori

13 *Introduzione*

Parte I Generale

19 Capitolo I

De inventione thesauri

1.1. *De inventione thesauri*: brevi note, 19 – 1.2. Licenza per *cavare* tesori, 26 – 1.3. L'*arrendamento* dei tesori, 30 – 1.4. La concessione della quota premiale, 32 – 1.5. Svolgimento del procedimento, 35 – 1.6. Competenza, 36 – 1.7. Notizia di *inventio thesauri*, 39 – 1.8. L'*informazione*, 42 – 1.9. Regio Commissario, 43 – 1.10. Esame tecnico delle monete, 45 – 1.11. Sopralluogo, 47.

49 Capitolo II

Dall'*inventio thesauri* alla tutela dei beni culturali

2.1. Beni culturali: nozione, 49 – 2.2. Inesistenza della tutela, 51 – 2.3. Il Soprintendente d'antico regime, 58 – 2.4. Prime forme di tutela nel Regno di Napoli tra XVII e XVIII sec.: un quadro generico, 62.

67 Capitolo III

Note per la contestualizzazione documentale e numismatica dei tesori analizzati

3.1. Fondi archivistici, 67 – 3.2. Ripostigli o tesori?, 68 – 3.3. Chiave di lettura, 71 – 3.4. Il contesto sociale e l'abitudine di *cavare* tesori, 76 – 3.5. Principali contesti di rinvenimento e note sui materiali, 79 – 3.6. Quadro statistico e cronologico dei tesori, 80 – 3.6.1. Tesori databili, 80 – 3.6.2. Tesori non databili, 88 – 3.6.3. Tesori non databili e probabilmente mai rinvenuti, 92 – 3.6.4. Tesori privi di contesto, 93 – 3.6.5. Tesori da rinvenire, 93 – 3.6.6. Contesti databili ma privi di moneta, 95 – 3.6.7. Sessa Aurunca (Caserta) – aggiunta, 98

Parte II Speciale

101 Capitolo IV

Tesori databili

4.1. Caggiano (Salerno), 101 – 4.2. Timmari (Matera), 108 – 4.3. Tricarico (Matera), 113 – 4.4. Monterusciello (Napoli), 116 – 4.5. Monteleone 1-2 (Vibo Valentia), 118 – 4.6. Fossacesia (Chieti), 121 – 4.7. Serramonacesca (Pescara), 128 – 4.8. Piedimonte San Germano (Frosinone), 134 – 4.9. Ginestra degli Schiavoni (Benevento); San Martino Sannita (Benevento), 137 – 4.10. Terravecchia di Nicastro (Catanzaro), 147 – 4.11. Aieta (Cosenza), 158 – 4.12. Furci (Chieti), 160 – 4.13. Lungro (Cosenza), 165 – 4.14. Aggerola (Napoli), 169 – 4.15. Caivano (Napoli), 171 – 4.16. Campagna (Salerno), 180 – 4.17. Maierato 1-2 (Vibo Valentia), 183 – 4.18. Lipari (Messina), 191 – 4.19. Pomarico (Matera), 193 – 4.20. Corleto Monforte (Salerno), 196.

201 Capitolo V

Tesori non databili

5.1. Rovito (Cosenza), 201 – 5.2. Sant'Agata del Bianco 1 (Reggio Calabria), 204 – 5.3. Montella (Avellino), 206 – 5.4. Ceglie/Valenzano (Bari), 209 – 5.5. Tropea (Vibo Valentia), 211 – 5.6. Acquaviva d'Isernia (Isernia), 213 – 5.7. Manduria (Taranto), 219 – 5.8. Napoli 1, 225 – 5.9. Irsina (Matera), 226 – 5.10. Reggio Calabria (Reggio Calabria), 230 – 5.11. Alliste (Lecce), 232 – 5.12. Cervicati (Cosenza), 234 – 5.13. Craco (Matera), 237 – 5.14. San Donaci (Brindisi), 239 – 5.15. Bosco di Mazzocca/Foiano Val Fortore (Benevento), 241 – 5.16. Filecta (Benevento), 243 – 5.17. Castel Volturno (Caserta), 244 – 5.18. Chieti 1-2 (Chieti), 245 – 5.19. San Vito dei Normanni (Brindisi), 247 – 5.20. Tursi (Matera), 250.

253 Capitolo VI

Tesori non databili e probabilmente mai rinvenuti

6.1. Grottolella (Avellino), 253 – 6.2. Canosa di Puglia (Barletta, Andria, Trani), 254 – 6.3. Napoli 2, 256 – 6.4. Lapio (Avellino), 257 – 6.5. Ortona (Chieti), 259 – 6.6. Foggia, 261.

265 Capitolo VII

Tesori privi di contesto

7.1. Napoli 3; Sant'Agata del Bianco 2 (Reggio Calabria); Sant'Elia di Pianisi (Campobasso); Adespoto 1; Adespoto 2; Adespoto 3, 265.

- 267 **Capitolo VIII**
Tesori da rinvenire
 8.1. Albe di Massa d'Albe (L'Aquila); Paterno di Avezzano (L'Aquila); San Potito di Ovindoli (L'Aquila); Molina Aterno (L'Aquila), 267 – 8.2. Santa Chiara di Napoli (Napoli); Palazzo Orsini di Napoli (Napoli); Avelino; Atripalda (Avellino); Castellammare di Stabia (Napoli); Napoli 4, 269 – 8.3. Tocco da Casauria/Castiglione a Casauria (Pescara), 273.

- 277 **Capitolo IX**
Contesti databili ma privi di moneta

Appendici

- 281 **Appendice A**
Elenco alfabetico dei tesori per località
- 285 **Appendice B**
Immagini dalle fonti
- 291 **Appendice C**
Trascrizioni dei documenti principali
- 301 **Appendice D**
Fonti archivistiche in ordine cronologico
 D.1. Abbreviazioni fonti archivistiche, 301 – D.2. Fonti archivistiche in ordine cronologico, 301.
- 327 **Appendice E**
Abbreviazioni, sitografia, bibliografia
 E.1. Sitografia, 327 – E.2. Cataloghi d'asta e vendite, 327 – E.3. Abbreviazioni di repertori, 327 – E.4. Abbreviazioni di riviste, periodici e istituzioni, 327 – E.5. Bibliografia, 328.
- 351 **Appendice F**
Glossario
- 359 **Appendice G**
Indici analitici
 G.1. Indice delle figure, 359 – G.2. Indice dei nomi di persona, 361 – G.3. Indice dei toponimi e dei luoghi, 370.

Introduzione

La genesi del presente volume è piuttosto complicata da ricostruire, ma, molto rapidamente, piace ricordare che le prime attività affondano le radici nel 2014, allorquando, nell'ambito della consueta ricerca archivistica sulle monete dell'Italia meridionale, coniate tra medioevo ed epoca moderna, ho avuto modo di cominciare a notare fascicoli di processi che trattavano il rinvenimento di tesori.

Mi è parso quindi opportuno inventariarli ed effettuarne le riproduzioni, col fine di dare un contributo al novero dei ripostigli monetali, che di solito sono materialmente conservati nei musei, o sono il frutto di campagne archeologiche e di ritrovamenti fortuiti recenti.

Di conseguenza a ogni fascicolo corrispondono almeno una località, un tesoro e un procedimento d'antico regime. Talvolta in un unico carteggio possono essere descritti anche due luoghi di rinvenimento, due tesori e due processi riuniti per oggetto o per soggetto: ad esempio, due tesori provenienti da una stessa area, o il ritrovamento di un tesoro e un omicidio commessi dallo stesso soggetto.

Benché ogni fascicolo contenga gli elementi minimi per descrivere il tesoro del caso e per garantirne il suo censimento su mappa (mappe 1-2-3), di fatto si è profilato un *mare magnum* di campi correlati, i quali hanno richiesto un minimo di approfondimento intorno a taluni concetti. Si è dovuto quindi illustrare, almeno sommariamente, quali dinamiche ruotassero intorno alla scoperta di un tesoro e quali soggetti entrassero a far parte del relativo processo. A ciò si sono aggiunte minime considerazioni sulla tutela dei beni culturali, concetto che per i secoli studiati non era ancora stato formulato. È emerso, infatti, che la ricerca dei tesori fosse un costume abituale, piuttosto radicato nell'antica società, ma tale pratica era attuata solo ed esclusivamente a fini di lucro, non già per la valorizzazione dei beni o per il loro studio.

In una fase successiva, non secondarie sono state le difficoltà nella fase di approccio e di studio dei singoli processi.

Infatti, si è resa dapprima necessaria la valutazione dell'attendibilità stessa del processo, sia nell'*an*, sia nel *quantum*: capire cioè se

davvero si fosse ritrovato il tesoro, nonché tentare di capire fino a che punto i cicli di tortura avessero influenzato le dichiarazioni dei malcapitati, alle prese con la descrizione delle monete e del contenuto del tesoro.

Dulcis in fundo, laddove possibile, la catalogazione delle monete ha rappresentato una vera e propria questione *sui generis*, non potendosi visionare gli esemplari del caso. È per questo che le monete riportate nel testo, benché non tutti siano stati concordi col loro inserimento, recano carattere assolutamente indicativo della tipologia monetale. Tali monete, quindi, non hanno la pretesa di vantare l'esatta attribuzione alla zecca di emissione, che di solito distingueva i propri nominali per la presenza o meno di piccoli simboli o addirittura soltanto per stile (di queste sottigliezze i processi non ci informano). L'importante, però, è che le tipologie riportate nel testo conservino egualmente effetto datante, seppure in maniera sommaria, e che indirizzino quanto meno sulle categorie monetali del caso.

Tra i numismatici eccellenti, rivolgo un particolare ringraziamento a Lucia Travaini, che ha fornito il suo autorevole punto di vista sul lavoro, allorquando, da indice, non si poteva ancora definire un *draft*, né si sapeva se lo stesso avesse preso la via di una collana giuridica o numismatica: forse ora è un compromesso. E non poteva essere diversamente, in quanto per usare uno dei termini più ricorrenti nei documenti studiati, si è cercato di *cavare* tutto quello che si poteva *cavare* dai 5.171 *files* fotografici, corrispondenti rispettivamente al *recto* e al *verso* delle carte dei processi esaminati¹.

La tipologia dei materiali studiati ha tacitamente suggerito di strutturare il volume come un manuale di istituzioni di diritto, suddividendo l'elaborato in una parte generale, dove sono trattati gli istituti e alcuni aspetti del mondo dei tesori nei secoli passati, e in una parte speciale, dove sono trattati i singoli tesori con alcuni cenni sulle località in cui furono rinvenuti.

A questa impostazione è stato applicato il criterio storiografico, attraverso il quale i tesori rispettano la cronologia crescente in tutti i casi: sia quando vengono considerati per data di occultamento, sia quando lo sono per data di ritrovamento, nonché nel caso della data del processo.

¹ APP, ASNA, RCS, *Processi Antichi*.

Non inferiori per importanza rispetto al testo, sono le appendici: in particolare la C, la D e la F, contenenti rispettivamente la trascrizione dei principali documenti, l'indicazione delle fonti archivistiche e il glossario.

L'appendice C si caratterizza per la quasi totale presenza di documenti inediti, che rappresentano i principali modelli cui riferirsi per lo studio dei tesori medievali e dei loro processi in genere.

L'appendice D non rappresenta una semplice elencazione delle fonti, che generalmente si incontra in calce ai volumi a carattere storiografico, ma si tratta di un vero e proprio spoglio del contenuto di ogni fascicolo. Qui sono stati indicati anche documenti marginali, talvolta nemmeno citati nel testo, in modo tale che il lettore abbia contezza della struttura di ogni processo e che i futuri ricercatori possano avvantaggiarsi di un utile strumento, molto più dettagliato del semplice inventario per titoli generici, di cui oggi si dispone.

Infine, l'appendice F è costituita da un glossario che involge la maggioranza dei termini tecnici, giuridici e numismatici incontrati, con particolare attenzione alla moneta e alle 'cose' che sono state a stretto contatto col tesoro del caso.

Per la realizzazione del presente volume, rivolgo un particolare ringraziamento a Mario Ascheri, insostituibile faro nel mondo della ricerca, sempre prodigo di preziosi consigli.

Parte I

GENERALE

*De inventione thesauri***1.1. De inventione thesauri: brevi note**

*Thesaurus est vetus depositio pecuniae, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat*².

Con queste poche parole l'illustre giureconsulto Paolo aveva affrescato il concetto di tesoro³, silloge che nel corso dei secoli ha avuto il principale merito di escludere che la *pecunia* trovata costituisse elemento materiale della fattispecie di furto. Infatti lo stesso Paolo aveva precisato che «*si quis aliquid vel lucri causa, vel metus, vel custodie, condiderit sub terra, non esse thesaurum, et huiusmodi rei furtum fieri*».

La portata di questa dicotomia giuridica, per rimanere in esclusivo ambito numismatico, è risultata essere di applicazione assolutamente residuale già a partire da alcuni momenti medievali⁴ e lo è ancor più al giorno d'oggi, dacché è pressoché impossibile che l'inventore di un tesoro che tenga per sé le monete ritrovate non ponga in essere una condotta riconducibile al furto, crimine inteso sia nella concezione classica del termine, sia in quella speciale di tipo archeologico ai sensi del C.B.C. Pertanto, si versa sempre nella fattispecie di furto di tesoro e non di tesoro legittimamente acquisito che escluderebbe il furto. La complessiva congettura di Paolo, intesa come modo di acquisto della proprietà, pare quindi ancora applicabile solo con riferimento a quei 'tesori' che possano tipizzarsi come *res derelictae*, che non appartengano allo Stato e che non siano di in-

² *Ex lege Numquam* 13 §. 1. Ff. de acquir. Rer. Dom. Cujus Paulus Ictus autor est; nonché in *Paul. Lib. 3-1 ad Edictum*.

³ Cfr. GODOFREDI FIBIGII 1639, nel *praeloquium*; KEMPENAR 1687, p. 23; GUTIERREZ DE LA HUERTA 1705, Lib. I, cap II, p. 13; WOLFFIUS 1726, p. 6; DE WYS 1728, p. 9; BAZIN 1746, p. 3; tutti autori che riportano la celebre definizione di Paolo, assunto che ovviamente ricorre anche nella bibliografia più recente. Letteralmente: Il tesoro è un antico deposito di danaro del quale non esiste memoria e che peraltro non abbia un padrone.

⁴ Nella costituzione *Dohanae*, Guglielmo I stabilì che i tesori in qualunque luogo ritrovati fossero ceduti in beneficio del Fisco.

teresse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico⁵. Di conseguenza, la casistica residua non si inquadrebbene più in quella tipica del tesoro, ma in quella della mera *invenzione* di cose, disciplinata agli artt. 927-930 del codice civile, giacché «qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario»⁶ va consegnata alle autorità competenti, che inoltre potranno stabilire l'eventuale sussistenza delle qualità della rarità e del pregio, che qualificano una moneta come bene culturale, che in quanto tale va tutelato⁷.

Tuttavia, la definizione *Pauliana* di tesoro, se considerata a sé stante, vale a dire non quale contraltare del *furti crimen*, bensì soltanto come mera qualificazione del complesso numismatico pervenuto in possesso dello scopritore, reca tuttora il suo valore. La lettura esegetica del testo rivela che, per esserci *inventio* di tesoro, la *depositio pecuniae* non può essere ricondotta a un *dominus*, a causa della carenza di *memoria* sull'atto di occultamento⁸, e tale lettura è trasfusa nel II comma dell'art. 636 delle leggi civili⁹. Pertanto sino al 1865, anno

⁵ Nel 1846 all'art. 636 delle leggi civili del Regno delle Due Sicilie si leggeva che «la proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a colui che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo» (tratto da MIRAGLIA 1846, pp. 467-468). Oggi, i tesori caratterizzati da una *vetus depositio pecuniae*, sono tutelati dal C.B.C. del 2004 e successive modificazioni (ma già dai tempi della legge 20 giugno 1909 n.364 «la proprietà sui reperti archeologici appartiene, a titolo originario allo Stato»), per cui il modo di acquisto della proprietà del tesoro contemplato dall'antico art. 636, la cui *ratio* è confluita nell'attuale art. 932 del CODICE CIVILE non può essere operativo con riferimento a questi beni, determinando in questo modo che l'antico diritto di proprietà sul tesoro venga 'derubricato', ovvero a buon ragione sminuito in quello più tenue del diritto al premio per il ritrovamento.

⁶ Si tratta della definizione di tesoro di cui al I° comma dell'art. 932 del CODICE CIVILE.

⁷ Cfr. art. 10, lett. b del C.B.C.

⁸ Per esempio, nel caso di Maierato 1-2, era stato individuato l'occultatore (*un avo*), circostanza che derubricava la qualifica di tesoro, a ripostiglio privato. Sul punto cfr. MONTANOS FERRÍN 1987, p. 286: «el depósito esté en una situación desconocida y oculta».

⁹ «È tesoro qualunque cosa nascosta o sotterrata, dalla quale non vi ha alcuno che possa provare di essere il proprietario, e che viene scoperta per puro caso» (MIRAGLIA 1846, p. 468). La precisazione del «puro caso» a quei tempi aveva ragion d'essere perché riferita al divieto di condurre ricerche sul fondo altrui, nonché alla irrilevanza di scoprire tesori sul fondo altrui di per sé già evidenti. A questo rilievo di carattere privatistico è certamente ispirato il C.B.C. allorché vieta di condurre ricerche archeologiche sul suolo nazionale, riservandone la concessione al Ministero (art. 88, I° comma) e allorché implicitamente la medesima norma non riconosce premi per la scoperta di manufatti già evidenti (art. 92), ma semplicemente sfuggiti alle catalogazioni delle Soprintendenze.